



Piazza Luciano Rigo, 10
31027 - Spresiano - TV
C.F. - P.I. 00360180269
www.comune.spresiano.tv.it

Comune di Spresiano

Provincia di Treviso

Area Polizia Locale
Ufficio Polizia Locale

Tel: 0422 7233
Fax: 0422 881 885
comune.spresiano.tv@pecveneto.it

ORDINANZA N. 98 DEL 06/11/2023

OGGETTO: MISURE DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO FINO AL 30 APRILE 2024.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- Che il D.M. 02.04.2002 n. 60 ha fissato il valori limite di qualità dell'aria per gli agenti inquinanti, tra cui i PM 10 (polveri sottili), per i quali il valore limite in 24h per la protezione della salute umana è di 50 mg/mc (da intendersi come media giornaliera della concentrazione di PM10) da non superarsi più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;
- Che il D. Lgs. 155/2012 ha fissato il valore limite per la frazione delle polveri sottili c.d. PM2.5, per i quali il limite è calcolato come media annua da rispettare a partire dal 1° gennaio 2015;
- Che il Decreto Legge n. 69 del 13 giugno 2023, convertito con Legge n. 103 del 10 agosto 2023, in particolare l'art. 10 "Pratiche di raggruppamento e abbruciamento di materiali vegetali nel luogo di produzione. Procedura d'infrazione n. 2014/2147" ha precisato le disposizioni in merito alle pratiche agricole nelle aree soggette a superamenti dei valori di PM10 nell'aria;
- Che la Regione Veneto ha approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 57 del 11.11.2004 (BURV n. 130 del 21.12.2004) il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, con successivo aggiornamento approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 90 del 19.04.2016;
- Che in base all'aggiornamento della zonizzazione del territorio regionale, approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 1855/2020 e realizzato da Arpav in ottemperanza alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 155/2010 il Comune di Spresiano rientra in zona IT0522 "Pianura" e non fa parte di agglomerati;
- Con deliberazione di Consiglio Regionale n. 90 del 19 aprile 2016 ha approvato l'Aggiornamento al Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera;
- Con deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 6 giugno 2017 ha recepito "l'Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano", c.d. "Accordo Padano" e che tale accordo è stato sottoscritto il 9 giugno 2017 dal Ministero dell'Ambiente e dalle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;
- Con deliberazione di Giunta Regionale n. 1500 del 16/10/2018 ha demandato ai Comuni l'attuazione delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria, ai sensi degli artt. 5 e 7 della Normativa di Piano, sotto il coordinamento del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza Regionale e dei Tavoli Tecnici Zonali;
- Con deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 2 marzo 2021 ha approvato il "pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia Europea";
- Con deliberazione di Giunta Regionale n. 1089 del 9 agosto 2021 ha approvato gli indirizzi operativi a supporto per la corretta applicazione delle misure indicate dalla deliberazione n. 238/2021 citata;

RICHIAMATA la seduta del Tavolo Tecnico Zonale del 28 settembre 2023 durante il quale sono stati illustrati i dati di rilevazione di Arpav sulla qualità dell'aria dell'ultimo anno che confermano l'andamento medio degli anni passati, con qualche miglioramento dei dati relativi alle concentrazioni di PM10, in particolare nel numero di superamenti/anno, pur mantenendo lo sfioramento del limite di legge, ed è stato confermato il pacchetto di misure straordinarie disposto dalla Regione Veneto;

TENUTO CONTO:

- che l'Accordo Padano prevede che le misure temporanee e omogenee si attivano in funzione del livello di allerta raggiunto; il sistema di azioni è modulato su tre gradi di allerta per il PM10 con un sistema "a semaforo" e precisamente:

- **nessuna allerta – semaforo verde:** nessun superamento misurato nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero (50 microgrammi/cm) della concentrazione di PM10;
- **livello di allerta 1 – semaforo arancio:** attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorno di controllo) sui quattro giorni antecedenti;
- **livello di allerta 2 – semaforo rosso:** attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorno di controllo) sui dieci giorni antecedenti;

- che Arpav, al raggiungimento del livello di allerta arancio o rosso, invierà ai Comuni interessati una e-mail informativa nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì non festivi;

- che le misure temporanee, da attivare il giorno successivo a quello di controllo (ovvero il martedì, giovedì e sabato) restano in vigore fino al giorno di controllo successivo;

- che i cittadini potranno visualizzare le informazioni Arpav relative ai livelli di allerta all'indirizzo: http://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bollettino_allerta_PM10.php;

RITENUTO pertanto di recepire le misure straordinarie per la qualità dell'aria stabilite con le deliberazioni di Giunta Regionale citate;

VISTI:

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 122 del 27/05/2015 "Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali";
- il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, approvato con deliberazione di Consiglio Regionale n. 57 del 11.11.2004 e successivo aggiornamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 19.04.2016;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1908 del 29/11/2016 "Classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati a biomassa legnosa";
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 6.6.2017;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 23/03/2021;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1089 del 09/08/2021 ;
- il Decreto Legislativo 13 agosto 2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";
- il Decreto Legge n. 69 del 13 giugno 2023, convertito con Legge n. 103 del 10 agosto 2023;
-

ORDINA

l'istituzione del divieto di circolazione con decorrenza dalla data del presente provvedimento e fino al 30 aprile 2024 in tutto il territorio comunale ad eccezione della SS13 Pontebbana e delle strade provinciali SP 57 ed SP 108 ricadenti entro i confini comunali alle seguenti condizioni:

– **livello verde**, (nessuna allerta) da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 18.30 divieto di circolazione dei veicoli delle seguenti categorie:

Categoria M e N

- Benzina Euro 0 o Euro 1
- Diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2 Euro 3 e Euro 4

Cicli e motocicli L Euro 0

– **livello arancio**, (primo livello di allerta) tutti i giorni di allerta dalle ore 8.30 alle ore 18.30 divieto di circolazione dei veicoli delle seguenti categorie:

Categoria M

- Benzina Euro 0, Euro 1, Euro 2
- Diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5

Categoria N

- Benzina Euro 0, Euro 1, Euro 2
- Diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4;

Cicli e motocicli L Euro 0 e Euro 1

– **livello rosso** (tutti i giorni di allerta) dalle ore 8.30 alle ore 18.30 divieto di circolazione dei veicoli delle seguenti categorie:

Categoria M

- Benzina Euro 0, Euro 1 e Euro 2;
- Diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5;

Categoria N

- Benzina Euro 0, Euro 1 Euro 2;
- Diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5;

Cicli e motocicli L Euro 0 e Euro 1

1. Le limitazioni alla circolazione si intendono con le seguenti eccezioni e deroghe:

- Veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale come veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria, della Guardia di Finanza, dei VV.FF. della CRI, dei corpi e servizi della Polizia Municipale e Provinciale, della Protezione Civile, dei Carabinieri e del Corpo Forestale;
- Veicoli di pronto soccorso sanitario;
- Scuolabus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL);
- Veicoli muniti di contrassegno per il trasporto di portatori di handicap e esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore stesso;

- Veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
- Autovetture a targa speciale definiti dall'art. 54, lett. f), g) e n) del Codice della Strada;
- Carri funebri;
- Veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/677CE come modifica della direttiva 2002/39/CE;
- Veicoli blindati destinati al trasporto valori, disciplinati dal decreto del MIN. DEI Trasp. 332/1998;
- Veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei propri ordini, di operatori sanitari e assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
- Veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- Veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell'art. 60, comma 4 del D. Lgs.285/1992 e veicoli con più di vent'anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall'art. 216 del DPR 495/1992 in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Federation Internationale des Vehicules Ancienes (FIVA);
- Veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio e di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza.

ORDINA ALTRESI'

- a) la revoca temporanea, per il medesimo periodo, delle eventuali ordinanze in contrasto con il presente provvedimento;
- b) che il presente provvedimento possa essere sospeso in occasione del verificarsi di eventi meteorologici straordinari e/o di scioperi del servizio di trasporto pubblico locale;
- c) di sostare col motore acceso;
- d) di spegnere il motore ai veicoli in attesa al semaforo rosso o fermi per altre cause di congestione della circolazione (lavori in corso, incidenti, ect), nonché a quelli di categoria N durante le fasi di carico/scarico merci.

AVVISA

L'Ufficio di Polizia Locale potrà derogare alla presente ordinanza in caso di emergenze concernenti la viabilità ovvero a tutela dei beni anche privati, nonché di salvaguardia della pubblica incolumità.

Il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., è incaricato della vigilanza sulla esecuzione della presente ordinanza.

Chiunque violi le disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'articolo 7 c. 1 b) e c. 13-bis del D. Lgs 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e smi e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al Capo I, sezione II, del titolo IV dello stesso Codice della Strada.

DISPONE

che copia del presente provvedimento sia pubblicata all'Albo Pretorio Comunale e inviata a tutti i sotto elencati soggetti interessati:

- Regione del Veneto;
- Provincia di Treviso – Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale;
- Azienda ULSS2 – Marca Trevigiana;
- ARPAV – Dipartimento Provinciale di Treviso;

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7/08/1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6/12/1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza,

per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto. In alternativa è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.

A norma dell'art. 8 della stessa Legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è la Responsabile del Settore V° Polizia Locale dott.ssa Paola Pol.

Dalla Residenza Municipale, li 06/11/2023

Il Sindaco
Marco Della Pietra / ArubaPEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente
(artt. 23-ter e 24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)